

**Contenzioso.** La procedura per tentare di chiudere le liti minori dopo la maxi-circolare delle Entrate

# Mediazione, chance in più

Lo strumento si affianca ad autotutela, concordato e conciliazione

**Salvina Morina**  
**Tonino Morina**

Per gli atti emessi dal 2 aprile, di valore non superiore a 20mila euro, scatta l'ipotesi della intesa preventiva per eliminare sul nascere il contenzioso davanti ai giudici tributari. Con la circolare 9/E del 19 marzo 2012, l'agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti e le istruzioni operative sulla nuova **mediazione tributaria**.

Il reclamo-mediazione si aggiunge agli strumenti vigenti, quali l'autotutela, il concordato e la conciliazione. Rispetto a questi ultimi, però, che vengono gestiti dagli stessi uffici preposti alla formazione degli accertamenti, la mediazione tributaria deve essere trattata da strutture diverse e autonome da quelle che hanno curato l'istruttoria degli atti reclamabili.

**L'istanza**

La mediazione prevede la presentazione obbligatoria di un'istanza alla direzione che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto, da notificare, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto che il contribuente intende impugnare. L'istanza anticipa il contenuto del ricorso, nel senso che con essa il contribuente chiede l'annullamento totale o parziale dell'atto sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto che intenderebbe portare all'attenzione della Commissione tributaria provinciale nell'eventuale fase giurisdizionale. Il contribuente può inserire nell'istanza anche una proposta di mediazione, completa del calcolo delle somme dovute.

**LA CONCLUSIONE**

Il perfezionamento avviene con il versamento dell'importo dovuto, o della prima rata, entro 20 giorni dall'accordo

bilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto che il contribuente intende impugnare. L'istanza anticipa il contenuto del ricorso, nel senso che con essa il contribuente chiede l'annullamento totale o parziale dell'atto sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto che intenderebbe portare all'attenzione della Commissione tributaria provinciale nell'eventuale fase giurisdizionale. Il contribuente può inserire nell'istanza anche una proposta di mediazione, completa del calcolo delle somme dovute.

**L'oggetto**

Per le liti di valore non superiore a 20mila euro, la mediazione è alternativa alla conciliazione giudiziale. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di lite relativa esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma delle sanzioni. Per l'agenzia delle Entrate, sono oggetto di mediazione le liti relative a: avviso di accertamento; avviso di liquidazione; provvedimento che irroga le sanzioni; ruolo; rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e inte-

ressi o altri accessori non dovuti; diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; ogni altro atto emanato dall'agenzia delle Entrate, per il quale la legge preveda l'autonomia impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie. Possono essere oggetto di mediazione anche il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni e interessi o altri accessori non dovuti.

**Il perfezionamento**

La procedura di mediazione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, o della prima rata in caso di pagamento rateale, effettuato entro 20 giorni dalla conclusione dell'accordo di mediazione. Nei casi di avvenuta mediazione, le sanzioni si applicano nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare dei tributi risultanti dalla mediazione.

Il procedimento è introdotto da una specifica istanza, formulata dal contribuente e motivata sulla base di elementi di fatto e di diritto che devono coincidere con i motivi di impugnazione proposti nel ricorso.

**Termini**

Considerato che l'istanza produce gli effetti del ricorso, in caso di mancato perfezionamento della mediazione, il termine di 30 giorni, per instaurare la lite davanti alla Commissione tributaria provinciale mediante il deposito del ricorso, va calcolato a partire dal giorno successivo a quello di compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte della direzione, senza che sia stato notificato il provvedimento di accoglimento della stessa, o senza che sia stato formalizzato l'accordo di mediazione; a quello di comunicazione del provvedimento con il quale l'ufficio respinge l'istanza prima del decorso dei 90 giorni; a quello di comunicazione del provvedimento con il quale l'ufficio, prima del decorso di 90 giorni, accoglie parzialmente l'istanza.

Nel caso in cui il contribuente riceva comunicazione del provvedimento dopo la scadenza dei 90 giorni, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre comunque dal giorno successivo a quello di compimento dei 90 giorni. Nei casi di mancato perfezionamento della mediazione e, quindi, di instaurazione del contenzioso, la parte soccombente dovrà rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione.

**La traccia**

Esempio di reclamo-mediazione con proposta e calcolo delle somme dovute

Alla Commissione tributaria provinciale di ...  
RICORSO CON ISTANZA  
a norma dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 546/1992  
**Contribuente:** Bianchi Giuseppina...  
**Difensore:** Neri Antonino, ... con studio in Via ..., codice fiscale XX, pec ... numero di fax ...

**Reclamo - mediazione****Controparte:** Agenzia delle Entrate - direzione Provinciale di ...

Oggetto del ricorso:

- accertamento TYSW, per il 2008, notificato il 10 aprile 2012;
- materia Irpef, addizionale regionale e comunale, con richiesta di maggiore Irpef per 18.827 euro, addizionale regionale per 293 euro, addizionale comunale per 56 euro, sanzioni per 19.176 euro, complessivamente 38.352 euro.

Per fare valere i fatti, i motivi e le richieste di seguito riportati

**Premesso che**

- l'agenzia delle Entrate, con l'accertamento in oggetto, ha accertato, per il 2008, una plusvalenza tassabile per l'importo di 58.080 euro;
- in conseguenza della plusvalenza accertata, sono chiesti maggiori tributi e sanzioni per complessivi 38.352 euro

**Fa presente che**

- l'accertamento va annullato in quanto la presunta plusvalenza accertata è in realtà inesistente.

**Motivi per i quali l'accertamento deve essere annullato**

L'accertamento è illegittimo e infondato:

- per difetto di motivazione;
  - perché non esiste alcuna plusvalenza tassabile ai fini delle imposte sui redditi.
- L'inesistenza della plusvalenza deriva dal fatto che, a norma dell'articolo 68, comma 2, del Dpr 917/1986, il costo dei terreni di cui alla lettera a) dell'articolo 67 «acquisiti gratuitamente... sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione». È infatti sbagliato il valore iniziale preso dall'ufficio sulla base dell'importo indicato nella successione del 1986. Per terreni di cui alla lettera a) dell'articolo 67, si intendono quelli che fanno parte di una lottizzazione, quale quello in oggetto che è stato venduto il 2 maggio 2008. Ai fini della determinazione della plusvalenza bisogna, quindi, considerare, il valore che il terreno riceveva a titolo gratuito ha nel momento in cui si iniziano la lottizzazione o le opere di urbanizzazione. Al riguardo, si veda la risoluzione 319/E del 24 luglio 2008. Nel caso in esame, il valore dell'area al momento di inizio della lottizzazione avvenuto nel 1991 e i successivi costi sostenuti sono di importo superiore a quello indicato nell'atto di vendita e, pertanto, non esiste alcuna plusvalenza.

**Chiede**

- a codesta Commissione tributaria provinciale, di annullare l'accertamento emesso;
- la condanna dell'agenzia delle Entrate, direzione provinciale di ..., al pagamento delle spese del giudizio. Si chiede anche che il ricorso venga discusso in pubblica udienza. Inoltre, in considerazione della palese infondatezza dell'atto,

**Chiede**

la sospensione degli effetti esecutivi dell'atto impugnato fino alla pubblicazione della sentenza:

- sia perché sussiste il fumus boni juris, cioè l'esistenza di fondati motivi delle ragioni del contribuente, come sopra specificati;
- sia perché sussiste il danno grave e irreparabile che ne deriverebbe dalla provvisoria esecuzione dell'atto stesso, attesa l'entità della somma pretesa (38.352 euro) per il cui pagamento il contribuente dovrebbe ricorrere a mezzi straordinari con ripercussioni gravissime.

Con riserva di presentare ulteriori documenti e memorie aggiuntive.  
Catania, 10 aprile 2012  
Con osservanza  
Firma

**Formula altresì proposta di mediazione fondata sui seguenti motivi**

considerato che, prendendo a base il valore dell'area al momento di inizio della lottizzazione, più i costi sostenuti, per un totale complessivo di 190mila euro, e tenuto conto che l'ufficio ha accertato un maggior valore, rispetto a quello indicato nell'atto di vendita, per l'importo di 194mila euro, il contribuente si rende disponibile ad accettare la maggiore plusvalenza di 4mila euro, al solo scopo di evitare una lite inutile.

**Importi dovuti a seguito dell'accoglimento della mediazione**

Per quanto motivato, la pretesa verrebbe a essere così rideterminata:

- Irpef 1.120 euro; addizionale regionale 56 euro; addizionale comunale 24 euro; interessi 150 euro; sanzioni di 1.200 euro, riducibili al 40%, 480 euro; complessivamente 1.830 euro.

Comunica in ogni caso la sua disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della lite. Per l'invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento, si indica il seguente recapito: Studio ..., via ..., posta elettronica ordinaria ... telefono ... fax ...

**Allegati:** 1) atto accertamento; 2) copia risoluzione 319/E del 24 luglio 2008; 3) copia atto di vendita; 4) copia perizia valore area

**Valore della lite ai fini del contributo unificato**

In caso di mancata definizione a seguito del "reclamo - mediazione", il contributo unificato, dovuto nella misura di 120 euro, per controversie di valore superiore a 5mila euro e fino a 25mila euro (valore della lite 19.176 euro), sarà apposto sulla richiesta di iscrizione a ruolo del ricorso nel registro generale dei ricorsi (RGR) che si presenta alla segreteria della Commissione tributaria di x. Città, data  
Con osservanza  
firma

**Strategie anticrisi.** Linee guida di RetImpresa e notai

# I «contratti di rete» con disciplina standard

**Mauro Meazza**  
**Silvia Zanardi**

VENEZIA

Aggregarsi con un contratto. Presentare un progetto di rete che trovi rapida applicabilità in uno "standard" che si adatti agli obiettivi dei partecipanti. Lo hanno studiato RetImpresa e il Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie. Imprenditori e notai hanno unito le competenze per dare concretezza al concetto di «contratto di rete» introdotto dal Dl 5/2009 e riformulato dal Dl 78/2010, e orientare professionisti, banche e imprese sui suoi principali profili: dalla formazione del progetto alle modalità di ingresso di nuove imprese, per arrivare anche alle ipotesi di recesso di uno o più partecipanti. Sono così nate le prime Linee guida per i contratti di rete, per offrire una base solida alla redazione di questi impegni: dal 2009 a oggi, in Italia, ne sono stati stipulati 305, coinvolgendo 1.400 imprese. Molto, se si pensa alla struttura normativa esile che li sostiene.

E di «un successo andato oltre le aspettative» ha parlato anche il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Zoppi, intervenuto ieri, con una lunga telefonata, al seminario organizzato da RetImpresa, dal Comitato interregionale dei consigli notarili, Confindustria Veneto e Fondazione italiana per il notariato per presentare a Mestre le Linee guida del contratto di rete, «nate da una rete di competenze», come ha spiegato Giulia Clarizio, presidente del Comitato interregionale. La collaborazione tra professionisti e imprenditori continua: in chiusura dei lavori, Clarizio ha siglato

con Aldo Bonomi, vicepresidente Confindustria e presidente di RetImpresa, una lettera di intenti in cui il Comitato interregionale notarile e RetImpresa si impegnano a proseguire la collaborazione reciproca, ponendosi tra gli obiettivi anche l'aggiornamento delle Linee.

«La collaborazione tra notai e imprenditori - ha ricordato il presidente nazionale del Notariato, Giancarlo Laurini, intervenuto in apertura insieme al consigliere nazionale Paolo Pasqualis - prende le mosse dal protocollo siglato nel 2009 tra la Piccola in-

**I CONTENUTI**

Regole uniformi dalla formazione del progetto ai nuovi ingressi, fino all'ipotesi di recesso

dustria di Confindustria e il Consiglio nazionale del notariato. Nella stesura di queste Linee guida la categoria è stata capace di cogliere le esigenze dei cittadini». Che, come imprenditori, stanno cercando risposte adeguate alla crisi. «Le reti d'impresa - ha ricordato Andrea Tomat, presidente di Confindustria Veneto - nascono proprio come risposta al nuovo quadro economico, per supplire ai limiti dimensionali delle imprese italiane non necessariamente attraverso fusioni e aggregazioni».

Infatti la caratteristica peculiare del contratto di rete, hanno spiegato Lorenza Bullo (associa-

rito privato a Trento), è che non si crea un nuovo soggetto giuridico tra le imprese in rete (non avviene "un'entificazione" della rete). C'è piuttosto una disciplina "transpica", tra il Libro IV del Codice civile (i contratti) e il Libro V (le società). Le Linee guida intendono fare chiarezza sui tratti giuridici essenziali delle reti, anche per individuare i punti critici: la governance della rete, l'appropriazione di un contratto di rete, la gestione del patrimonio e di eventuali proprietà immobiliari, aspetto illustrato ieri dal notaio Guido Bevilacqua. E, infine, come poter aprire la rete a un'impresa non italiana (problema di non facile soluzione).

«Le Linee guida - ha detto Vincenzo Boccia, presidente di Piccola industria in Confindustria - sono un supporto essenziale per crescere». E testimonianze di successo per le reti sono state citate da Giuseppe Baiardo (presidente Acrib Servizi) e da Danilo Valerio (presidente di Rete Formazione).

Non tutti i nodi, naturalmente, sono stati ancora sciolti: l'incertezza fiscale attualmente accordata, illustrato ieri da Vittorio Raccamari (presidente della conferenza dei presidenti degli ordini del Triveneto dei dottori commercialisti ed esperti contabili), è limitato nelle risorse complessive. Bonomi ha segnalato che sono già stati chiesti al ministro Corrado Passera un aumento delle risorse e un regime più favorevole per chi esporta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

[www.retimpresa.it](http://www.retimpresa.it)  
[www.notariveneza.it](http://www.notariveneza.it)  
Le Linee guida

**Agevolazioni.** Prima casa

# L'usucapione con registro al 3%

**Angelo Busani**

Dietrofront del Fisco sulla concessione dell'agevolazione prima casa quando l'acquisto avviene per usucapione: con la risoluzione 25/E del 20 marzo 2012, l'agenzia delle Entrate prende atto della giurisprudenza formatasi in materia (le sentenze di Cassazione 29371 del 16 dicembre 2008 e 581 del 15 gennaio 2010) e afferma dunque che il beneficio della riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro al 3% spetta anche quando l'acquisto non avviene per contratto ma per effetto del possesso protratto per il periodo di tempo prescritto dalla legge.

In precedenza, la circolare 267 del 16 ottobre 1997, esaminando le agevolazioni concesse per l'acquisto della piccola pro-

prietà contadina (legge 604/1954), si espresse nel senso che il regime fiscale agevolato faceva «espressamente riferimento a fattispecie negoziali *inter vivos* che, per la loro natura giuridica di normali atti di trasferimento, sono, sotto un profilo civilistico, distinte dalle sentenze dichiarative dell'usucapione del fondo»; e che «in tema di usucapione di un immobile a uso abitativo per il quale viene richiesta l'applicazione delle agevolazioni prima casa, valgono le medesime considerazioni suesposte in materia di riguardanti la piccola proprietà contadina».

Purtroppo, prendendo spunto dalle sentenze della Suprema corte sopra menzionate, la Risoluzione n. 25/E limita l'agevolazione prima casa, in sede di usu-

capione, alla sola imposta di registro, sostenendo l'inapplicabilità del trattamento agevolato alle imposte ipotecaria e catastale (che quindi si devono applicare, rispettivamente, nella misura ordinaria dell'1 e del 2%, con il risultato di una tassazione complessiva del 6%); e ciò, in quanto, mentre la legge sull'imposta di registro si occupa espressamente della tassazione dell'usucapione, non ve ne è traccia nella disciplina dell'imposta ipotecaria e catastale.

Ma si tratta di un'osservazione formale: se le cose si guardassero sotto il profilo sostanziale, è ovvia la considerazione che il Dlg 347/1990 dispone l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti cui si applica l'agevolazione prima casa ai fini dell'imposta di registro. Negare l'estensione di questa previsione agli acquisti a titolo originario non ha il sapore dell'equità, ma quello del trattamento arbitrario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Una soluzione contro sovrappeso e obesità

## Dimagrire?

### In farmacia con le sfere vegetali contro sovrappeso e obesità

Anche in Italia un prodotto per perdere peso facilmente.

Sono disponibili anche in Italia le sfere vegetali a base di OMTEC19. Queste sfere sono contenute nelle capsule **Obesimed** sottoforma di granuli che, una volta ingeriti, reagiscono all'interno dello stomaco con acqua e liquidi gastrici creando appunto delle sfere vegetali a base acquosa che si adattano in modo non invasivo alle pareti dello stomaco, favorendo il senso di sazietà. Le sfere vengono poi naturalmente espulse dall'organismo.

**Obesimed** è adatto per il trattamento del sovrappeso entro i 10 chili ed è indicato anche per i bambini a partire dai 10 anni.

Se l'eccesso di peso supera i 10 chili, **Obesimed** è dispo-



Arrivati allo stomaco (1), i granuli si trasformano in sfere vegetali, che assorbono acqua (2) e riducono la sensazione di fame. Svolta la loro funzione, le sfere vengono naturalmente espulse (3).

È un dispositivo medico. Aut. Min. del 22/02/2012

Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

nibile anche nel tipo "Forte", formula potenziata da un nuovo componente OmtecX, che una volta raggiunto lo stomaco, ha la capacità di assorbire una grande quantità di acqua.

**Dimagrire è una cosa seria: Obesimed**, associato a una dieta ipocalorica e a un'adeguata attività fisica, può dare risultati ed essere un aiuto per il sovrappeso, e di conseguenza per la salute.

**Un trattamento come risposta alla crescita** registrata in Italia dal 2001 a oggi di **sovrappeso e obesità**, che nel tempo possono far sorgere o potenziare gravi problemi di salute (colesterolo, diabete, ipertensione, patologie cardiovascolari...).

IN FARMACIA  
[www.obesimed.it](http://www.obesimed.it)



Informazione pubblicitaria

## FORTE DISSENSO SUI PROVVEDIMENTI DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO CLAAI: per le imprese artigiane "tira una brutta aria di uniformità"

Con riferimento alle trattative tra Governo e Parti Sociali in materia di riforma del mercato del lavoro, la CLAAI, Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, in rappresentanza di oltre 90 mila imprese dell'artigianato che danno lavoro a circa 280 mila addetti, esprime forte dissenso all'introduzione di provvedimenti che allarghino alle piccole imprese le normative oggi solo riservate alle aziende di maggiori dimensioni.

L'introduzione di tali misure pregiudica la speranza legittima dell'artigianato di disporre delle necessarie condizioni per avviare concreti processi di crescita, dopo gli effetti drammatici della crisi, peraltro tutt'ora in atto.

La Clai ritiene che "tiri una brutta aria di uniformità" destinata a non riconoscere all'artigianato le peculiarità di micro e piccola impresa, spesso familiare, fondata su un rapporto particolare e per lo più personale con i pochi dipendenti che la caratterizzano. È inaccettabile che si sia discusso, ad esempio, di estendere l'articolo 18 anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, cioè a gran parte delle realtà artigiane da sempre escluse. Ed è soprattutto inaccettabile pensare che anche le piccolissime aziende debbano versare contributi al Fondo per la Cassa Integrazione o similari, strumenti che, salvo eccezionali periodi come fine 2009 e 2010, mai sono rientrati nella pratica d'uso degli imprenditori artigiani.

Questo ulteriore onere, sommato all'aumento delle contribuzioni previdenziali a carico delle aziende, già imposto dal Decreto "Salvitalia", alla reintroduzione dell'imposta sugli immobili aziendali e al prossimo rito dell'Iva, concorrerebbe a penalizzare gravemente le imprese artigiane e pregiudicare la loro potenzialità di costituire il principale volano per la ripresa economica.

**Riforma.** In «Gazzetta» il Dm

## Doppia scadenza per i revisori locali

Arriva al traguardo il tormentato decreto del Viminale che attua la riforma delle regole di nomina dei revisori dei conti in Comuni e Province.

Il provvedimento è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 67 del 20 marzo (come anticipato sul Sole 24 Ore del 17 marzo) e apre i termini per i professionisti che vogliono svolgere la funzione e devono presentare domanda nei nuovi elenchi regionali da cui saranno estratti i revisori da destinare ai vari enti. Il termine sarà fissato con un nuovo avviso che sarà pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale», ma questa scadenza non sembra riguardare direttamente chi non ha mai indossato in precedenza la giacchetta di guardiano dei conti locali. Per i debuttanti, che possono diventare revisori solo negli enti fino a 5mila abitanti, le regole per la «prima applicazione» della riforma (articolo 4, comma 2) prevedono infatti come requisito essenziale l'aver avanzato richiesta «entro la data di entrata in vigore del presente decreto».

Al momento, com'è ovvio, manca il sistema che deve indirizzare al Viminale le istanze seguendo il canale telematico (l'unico previsto dalla riforma), e anche per questo il decreto prevede un nuovo termine da fissare in seconda battuta. Dall'incrocio delle norme, quindi, emerge una doppia scadenza: i debuttanti devono avere già fatto domanda a un ente locale (in qualsiasi forma, in base alle indicazioni del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, e a prescindere dal fatto che l'ente avesse o meno posti in scadenza), mentre gli altri devono attendere che sia fissata la nuova procedura per chiedere in forma telematica al ministero dell'Interno di essere inseriti negli elenchi. La seconda scadenza, di cui si attende ora la pubblicazione in «Gazzetta», riguarda solo loro.

Questo, del resto, non è l'unico bizzantinismo della riforma, ma qui l'applicazione effettiva è stata rinviata a fine settembre dal «milleproroghe».

G. Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA